



Pisa,

Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

e p.c.

Al Comune di San Vincenzo
comunesanvincenzo@postacert.toscana.it

Al Segretariato Regionale MiBACT per la
Toscana
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

C. 34.28.10

Alla Regione Toscana
Settore Paesaggio
Settore Pianificazione del Territorio
regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: Comune di San Vincenzo (LI). Piano di utilizzazione degli arenili (Piano attuativo della spiaggia). Adozione. Comunicazione ai sensi dell'art. 111 comma 3 della LRT 65/2014 e dell'art. 22 comma 3 della LRT 10/2010. Trasmissione contributo di competenza.

In relazione alla vs. nota n. 15556 del 03/07/2020, ns. prot. n. 7256 del 03/07/2020, con la codesta Amministrazione ha comunicato l'avvenuta adozione, con delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 29.06.2020, del Piano di Utilizzazione degli Arenili (Piano Attuativo della Spiaggia) e del Documento Preliminare di VAS, esaminata la documentazione resa disponibile al link <http://159.213.113.213:8080/jattiwebsanvincenzo/AttiPubblicazioni?servizio=Link&rifAtto=CC/2020/22> ed in particolare il Documento Preliminare di VAS, le NTA e tavole grafiche allegate, si trasmette il seguente contributo di competenza per l'ambito paesaggistico e patrimonio culturale.

Il Documento Preliminare descrive come obiettivo principale del Piano quello di aggiornare lo strumento urbanistico, rivedendo le norme e le previsioni di concessione per gli arenili. Tale aggiornamento si sostanzia esclusivamente in previsioni di ampliamento di concessioni balneari e nuove concessioni, nonché possibilità edificatorie per le nuove concessioni e di superfici in ampliamento per quelle esistenti.

Innanzitutto si deve notare che gli obiettivi che il Piano mostra di perseguire riguardano esclusivamente il potenziamento delle attività in concessione sugli arenili, in maniera prioritaria e slegata da considerazioni relative alla tutela del paesaggio o al raggiungimento di adeguati livelli di sostenibilità del carico turistico stagionale, come invece richiesto dal Piano paesaggistico in generale e dai dispositivi di vincolo in particolare. Si ricorda che gli arenili nel Comune di San Vincenzo sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi degli art. 136 c. 1 lett. c) e d) e 142 c. 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 42/2004, e si segnala che è del tutto assente, all'interno del Piano in oggetto, l'individuazione dei vincoli e l'analisi delle previsioni di Piano rispetto alla relativa disciplina contenuta nel D.M. 18/12/1953 - G.U. 7 del 1954 D.M. 25/01/1967 - G.U.



156 del 1967, nella scheda sistemi costieri n. 4 Litorale sabbioso del Cecina, nonché nell'Elaborato 8B del PIT Disciplina dei Beni Paesaggistici.

A conferma di ciò, si nota che lo stesso Documento Preliminare afferma, in riferimento alle previsioni sulle concessioni: *“L'obbiettivo di tutela dell'ambiente risulta quello con maggiori elementi di potenziale contrasto; questo risulta inevitabile dato che l'utilizzo dell'arenile per altri fini contrasta necessariamente con la sua tutela. Secondariamente l'obbiettivo di favorire l'attività di impresa, quindi un utilizzo in concessione dell'arenile, può potenzialmente contrastare oltre che con la tutela ambientale anche con l'uso pubblico e con la valorizzazione dell'accessibilità all'arenile”*.

Il Documento Preliminare è dunque sostanzialmente carente sia dal punto di vista dell'esame dello stato di fatto, con relative caratteristiche valoriali, disposizioni vincolistiche, dinamiche di trasformazione in atto e criticità, sia da quello dell'analisi degli impatti previsti sulla componente paesaggio e beni paesaggistici.

Il Documento si limita a rilevare una presunta assenza di impatti, a definire gli impatti limitati ad aspetti visivi oppure legati, nel caso delle nuove costruzioni previste, alle “modalità realizzative” di tali nuovi manufatti, dichiarando: *“L'impatto dipenderà dall'entità e dalla modalità di attuazione dei singoli interventi, aspetto che a livello pianificatorio non può essere correttamente valutato, ma dovrà essere approfondito in fase progettuale, all'interno delle procedure di rilascio del titolo abilitativo e in particolare dell'Autorizzazione Paesaggistica”*. In generale, il Documento confonde gli impatti sul paesaggio generati da un singolo intervento edilizio con gli impatti più ampi legati al Piano degli arenili nel suo insieme.

La valutazione degli scenari alternativi presentati nel paragrafo 4.8 del Documento non è condivisibile, mancando l'alternativa zero e presentando come unica alternativa un più sostanzioso aumento delle concessioni anche nel Parco di Rimigliano, in assenza di criteri e considerazioni esplicative.

Si fa inoltre presente che molte delle previsioni contenute nelle schede delle singole concessioni appaiono in contrasto con la Disciplina del Piano paesaggistico e con le disposizioni di vincolo; in particolare, si ricordano le Direttive 3.2 a), b), c), e), i), l), m), n), o) e le Prescrizioni 3.3 a), d), e), m), n) della Scheda sistemi costieri n. 4, le direttive legate al punto 2.b.1 e le prescrizioni 2.c.1, 2.c.2, 4.c.1, 4.c.2, 4.c.3 del citato D.M. sulla fascia costiera del Comune di San Vincenzo.

Pertanto, ritenendo sostanzialmente assenti i dovuti approfondimenti relativi al paesaggio e ai beni paesaggistici, sia dal punto di vista delle caratteristiche di valore e/o degrado eventualmente presenti, e dell'analisi della disciplina di vincolo in vigore, sia dal punto di vista degli impatti attesi dal Piano nel suo complesso, ritenuto inoltre che gli obiettivi del Piano non sono coerenti, dal punto di vista strategico e dimensionale, con gli obiettivi di tutela espressi dai tre vincoli paesaggistici coincidenti sugli arenili, questa Soprintendenza **ritiene necessario assoggettare a VAS** il Piano di utilizzazione degli arenili in oggetto.

Il Funzionario Responsabile
Arch. Cristina Bronzino

per IL SOPRINTENDENTE *ad interim*
Dott. Andrea Muzzi

Il Funzionario delegato
Ing. Gino Cenci
(atto sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 82/2005)

